SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2003.

Riorganizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'art. 7, in materia di autonomia organizzativa, e l'art. 11, comma 3, che prevede, con effetto dall'entrata m vigore dei decreti di organizzazione, che siano abrogate le norme di legge e di regolamento relative all'organizzazione degli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 in corso di registrazione e, in particolare l'art. 3, relativo alla dotazione organica dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Su proposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

Decreta:

Art. 1.

Ufficio nazionale per il servizio civile

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile, di seguito denominato Ufficio nazionale, è costituito come struttura generale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, ed è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Funzioni

1. L'Ufficio nazionale è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

Art. 3.

Direttore generale

1. Il direttore generale, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, è responsabile della funzionalità dell'Ufficio e della utilizzazione ottimale del personale assegnato, coordina l'attività delle strutture a livello dirigenziale e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro delegato.

2. Il direttore generale, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

3. Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento del Ministro competente, o del segretario generale, su proposta del direttore generale.

4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Ufficio nazionale, la direzione dell'Ufficio è temporaneamente assunta dal direttore generale.

5. Alle dirette dipendenze del direttore generale operano il servizio rapporti istituzionali ed il servizio comunicazione.

Art. 4.

Organizzazione dell'Ufficio nazionale

1. L'Ufficio nazionale si articola in due uffici e undici servizi.

2. L'Ufficio del servizio civile cura:

a) la programmazione del servizio civile, con riferimento sia alla modalità obbligatoria che a quella volontaria, e la verifica del suo corretto e utile svolgimento;

b) la stipula e l'aggiornamento delle convenzioni di cui all'art. 8, comma 2 della legge n. 230;

c) i provvedimenti di ammissione al servizio civile, la predisposizione della lista degli obiettori di coscienza, anche ai fini dell'eventuale richiamo, e la loro chiamata in servizio;

d) i provvedimenti concernenti le vicende modificative dello *status* dei giovani ammessi a prestare il servizio civile;

e) l'individuazione dei criteri per l'iscrizione all'albo nazionale degli enti di servizio civile, per la presentazione dei progetti d'impiego dei volontari e per lo svolgimento del servizio civile nazionale;

f) la tenuta dell'albo nazionale degli enti di servizio civile;

g) l'attività istruttoria e di approvazione dei progetti d'impiego dei volontari;

h) la predisposizione dei bandi per l'avvio al servizio civile nazionale;

i) l'assegnazione dei volontari ai progetti d'impiego;

j) la programmazione e la verifica delle attività di formazione degli obiettori, dei volontari e dei responsabili degli enti;

k) l'attività ispettiva e di controllo sugli enti, sugli obiettori e sui volontari;

l) studi, statistiche e documentazione.

L'Ufficio si articola in non più di cinque servizi.

3. L'ufficio organizzazione e risorse cura:

a) la programmazione finanziaria, la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e il rendiconto annuale della gestione;

b) il controllo di gestione;

c) la gestione del personale;

d) la gestione e il funzionamento del sistema informatico, la gestione e la sicurezza delle reti e delle banche dati;

e) le attività di protocollo e archivio, il servizio di vigilanza e del centralino;

f) la trattazione delle questioni di carattere legale, con riferimento sia alla predisposizione di schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari, sia all'interpretazione ed applicazione della normativa vigente che, infine, ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza dell'Ufficio nazionale.

L'Ufficio si articola in non più di quattro servizi.

4. L'Ufficio nazionale dispone di sedi regionali, organizzate previa intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Il Ministro delegato o, in assenza di delega, il segretario generale, provvedono con proprio decreto alla articolazione degli uffici in servizi e alla organizzazione interna.

Art. 5.

Personale

1. All'assegnazione di personale all'Ufficio nazionale provvede il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delegato, nell'ambito delle previsioni di organico indicate nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003.

2. L'Ufficio nazionale può avvalersi di personale di prestito, nei limiti fissati dalla tabella *D* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 e, con oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, di consulenti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 6.

Norme finali

1. L'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 è sostituito dal seguente: «L'Ufficio si articola in non più di due uffici e in non più di undici servizi».

2. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.

3. Fino all'emanazione del decreto di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 5, resta comunque ferma l'attuale organizzazione dell'Ufficio stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2002.

Roma, 31 luglio 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 11, foglio n. 80.

03A13239

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2003.

Nomina dei componenti il comitato di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, per la ripartizione tra gli enti interessati, delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di esonero previste per l'acquisto di autoveicoli ecologici.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il cui comma 4 ha previsto l'emanazione di un decreto interdirigenziale con il quale viene nominato un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, per provvedere sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonché l'Automobile Club d'Italia (ACI), delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 dello stesso art. 2;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, il quale ha stabilito che le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2002, si applicano alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli effettuate dal 13 e fino al 31 marzo 2003, nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 12 gennaio 2003;

Viste le note con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno, le regioni, le province e l'ACI hanno designato i propri rappresentanti destinati a far parte del comitato previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138;

Vista la nota n. P3286/60C3 del 15 luglio 2002, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di non dovere designare il proprio rappresentante, non essendo competente in materia di ripartizione delle minori entrate fra gli enti interessati e di valutazione delle relative spettanze;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione del comitato

1. È costituito il comitato previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni, delle province e dell'Automobile Club d'Italia.

Art. 2.

Componenti il comitato

1. Componenti del comitato di cui all'art. 1 del presente decreto sono:

dott. Giampaolo de Paulis per il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, in qualità di presidente;

dott.ssa Claudia Rotunno per il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale;

dott.ssa Marasco Gerarda per il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge. P. A.;

ragioniere Antonio Scozzese per il Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale - Servizio finanza locale;

dott. Angelo Tomassetti per l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi - Ufficio gestione atti;

dott. Aurelio Bertozzi e dottor Giovanni Tarizzo, per le regioni;

dott. Giovanni Ravelli e dott. Francesco Delfino per l'Unione delle province d'Italia (UPI).

dott. Salvatore Moretto dell'ACI - Direzione servizi delegati - Unità di gestione dei servizi dei tributi.

Art. 3.

Compiti del comitato

1. Il comitato sovrintende, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonché l'ACI, dei trasferimenti delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 dello stesso art. 2 del decreto-legge

n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, per le formalità effettuate nel periodo dall'8 luglio al 31 dicembre 2002.

2. Il comitato provvede, altresì, alla ripartizione tra gli stessi soggetti di cui al comma 1, delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, per le formalità effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2003

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali
MANZITTI

Il Ragioniere generale dello Stato
GRILLI

Il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
MALICONICO

03A13237

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Vercelli.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2255 del 24 novembre 2003, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Vercelli, ha comunicato la chiusura dell'ufficio ubicato in via Giovane Italia, 12 - Vercelli, determinato dallo sciopero nazionale del 24 ottobre 2003, al quale ha aderito tutto il personale presente;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Vercelli è accertato per il giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A13290

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salbutamolo Pliva».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 14 ottobre 2003 dalla ditta Pliva Pharma S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. n. 8005/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SALBUTAMOLO PLIVA:

4 mg capsule rilascio prolungato 30 capsule rilascio prolungato - A.I.C. n. 033160019;

8 mg capsule rilascio prolungato 30 capsule rilascio prolungato - A.I.C. n. 033160021.

Ditta Pliva Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A13147

DECRETO 21 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brexivel».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 1° ottobre 2003 dalla ditta Promedica S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. n. 8005/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BREXIVEL:

30 capsule 20 mg - A.I.C. n. 027371044;

10 supposte 20 mg - A.I.C. n. 027371057;

crema 50 g 1% - A.I.C. n. 027371069.

Ditta Promedica S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A13148

DECRETO 21 novembre 2003.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terbitef».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 e 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002 concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Fagen S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i citati decreti dirigenziali del 24 luglio

2000 e 17 maggio 2002, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, i decreti dirigenziali 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 e 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002:

TERBITEF:

«250 mg compresse» 8 compresse - A.I.C. n. 028630 010;

«250 mg compresse» 14 compresse A.I.C. n. 028630 073;

«125 mg compresse» 16 compresse - A.I.C. n. 028630 022;

crema 1% tubo 20 g - A.I.C. n. 028630 046.

Ditta Fagen S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A13149

DECRETO 21 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto A.I.C. n. 409 del 19 settembre 2003, con il quale questa Amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Micetal dalla ditta Pharmacia Italia alla ditta Scharper S.p.a.;

Visto il decreto A.I.C. n. 547 del 5 novembre 2003, con il quale questa Amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Airtal dalla ditta Almirall Prodesfarma alla ditta Almirall S.p.a.;

Viste le domande con le quali le ditte titolari delle autorizzazioni hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 21 maggio 2003, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, limitatamente alle specialità medicinali di seguito elencate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ditta	specialità medicinale	confezione	n. A.I.C.
Almirall S.p.a.	Airtal	«1,5 g/100 g crema» tubo 50 g	032773 057
Scharper S.p.a.	Micetal	«1% crema» tubo 30 g	032315 018
		«1% gel per uso cutaneo» flacone 100 g	032315 020

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 21 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A13150

DECRETO 24 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalazina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta in data 27 ottobre 2003, della ditta Teva Pharma Italia S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata:

MESALAZINA:

«400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 033763 018, ditta Teva Pharma Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A13151

DECRETO 24 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta in data 21 ottobre 2003, della ditta B. Braun Milano S.p.a. che in qualità di legale rappresentante per l'Italia della B. Braun Melsungen AG (Germania), ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata:

GLUCOSIO:

«5% soluzione iniettabile» fiala da 20 ml - A.I.C. n. 030899 328;

«1% soluzione iniettabile» fiala da 20 ml - A.I.C. n. 030899 342,

ditta B. Braun Melsungen AG (Germania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A13152

DECRETO 24 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucodox».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta in data 27 ottobre 2003, della ditta Rottapharm S.r.l. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata:

MUCODOX:

«0,8% sciroppo» 1 flacone da 150 ml - A.I.C. n. 034235 010;

«100 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 034235 022,

ditta Rottapharm S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A13153

DECRETO 24 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Etoposide» e «Mitoxantrone».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande pervenute in data 17 settembre 2003 dalla ditta Crinos S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. n. 800.5/

S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate:

ETOPOSIDE:

«100 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconcini 100 mg - A.I.C. n. 033761 014;

«100 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini 100 mg - A.I.C. n. 033761 026;

MITOXANTRONE:

«20 mg/10 ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 1 flaconcino 10 ml - A.I.C. n. 033794 013,

ditta Crinos S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A13154

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 novembre 2003.

Rettifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 23 luglio 2002 e del 15 ottobre 2002, ed in particolare i progetti n. 7885 presentato dalla Pierre Chimica S.r.l. e n. 12278 presentato dalla Sidercem S.r.l., per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, con il quale i predetti progetti n. 7885, presentato dalla Pierre Chimica S.r.l. e n. 12278 presentato dalla Sidercem S.r.l., sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca sezione aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente ai progetti n. 7885 presentato dalla Pierre Chimica S.r.l. e n. 12278 presentato dalla Sidercem S.r.l., per mero errore materiale non sono stati indicati i cointestatari del contratto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni relative ai progetti n. 7885 presentato dalla Pierre Chimica S.r.l. e n. 12278 presentato dalla Sidercem S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 - Nr. Prot. : 12278

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12278 del 13/11/2001 Comitato del 15/10/2002
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Nuove tecnologie per la valutazione del degrado ed il controllo delle strutture in calcestruzzo armato precompresso.

  Inizio: 01/01/2003

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  SIDERCEM S.R.L.
  Caltanissetta (CL)

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA - DCIIM
  Messina (ME)

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA - DICTA
  Messina (ME)

- Costo Totale ammesso Euro 858.800,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 685.600,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 173.200,00

  al netto di recuperi pari a Euro 76.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	640.600,00	150.200,00	790.800,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45.000,00	23.000,00	68.000,00
Non Eleggibile	0,00	0,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	685.600,00	173.200,00	858.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 - Nr. Prot. : 12278

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

▪ Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	597.400,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	0,00

<u>Sezione D - Condizioni Specifiche</u>

Legge 297/1999 Art. 5 - Nr. Prot. : 7885

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7885 del 31/05/2001 Comitato del 23/07/2002
- Progetto di Ricerca
  Titolo: Produzione di Licopene con sistemi innovativi
  Inizio: 01/06/2002
  Durata Mesi: 36
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
  PIERRE CHIMICA S.R.L.
  GALATINA (LE)
  CNR - ISPA
  Bari (BA)
  CNR ISPA - SEZIONE DI LECCE
  LECCE (LE)
  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE DIP.SCIEN.TECNOL.BIOLOG.E AMB.LI
  Lecce (LE)

• Costo Totale ammesso	Euro	4.456.100,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	4.456.100,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	4.456.100,00	0,00	4.456.100,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	0,00	0,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	4.456.100,00	0,00	4.456.100,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 - Nr. Prot. : 7885

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.342.075,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

03A13161

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa Avellino Servizi società cooperativa a responsabilità limitata», in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, che prevede lo scioglimento d'ufficio, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 novembre 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della società cooperativa «Avellino Servizi» a r.l., con sede in Avellino;

Visto il precedente decreto ministeriale del 31 agosto 2000 di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota n. 1579727 del 9 ottobre 2003 del Ministero delle attività produttive, con la quale ha ritenuto che la procedura liquidatoria in corso possa rientrare nella fattispecie di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il citato decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per lo scioglimento d'ufficio, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive - Commissione centrale per le cooperative, e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Decreta:

La società cooperativa mista «Cooperativa Avellino Servizi società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita in data 12 novembre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Carlo Trifuoggi di Solofra (Avellino), omologato dal tribunale di Avellino con decreto del 1° dicembre 1990, è sciolta d'ufficio senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile, così come modificato dalla legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 25 novembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A13168

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 novembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Partners & Associati piccola società cooperativa a r.l.», in Chieti, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 settembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Partners & Associati piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Chieti (codice fiscale n. 01957960691) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Aurelio Mille, nato a Spoltore (Pescara) il 25 maggio 1960 domiciliato in Pescara, Via Manzoni n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13196

DECRETO 5 novembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. produttori latte la Sambenedettese di Peschiera del Garda soc. coop. a r.l.» in liquidazione ordinaria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 30 maggio 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 maggio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto dell'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop. produttori latte la Sambenedettese di Peschiera del Garda soc. coop. a r.l.», attualmente in liquidazione ordinaria, con sede in Peschiera del Garda (Verona), codice fiscale n. 00247410236 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Giovanna Borella, nata a Verona il 23 agosto 1967 domiciliato in Verona, via del Pontiere n. 8, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13195

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 2003.

Conferimento al consorzio tutela vino D.O.C. «Rosso Barletta», in Barletta, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2000, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio tutela del vino D.O.C. «Rosso Barletta», con sede presso il Municipio di Barletta (Bari), e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di propo-

sta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 7 febbraio 2002 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Vista la nota datata 31 ottobre 2003 con la quale il citato consorzio ha presentato la documentazione integrativa conformemente alle osservazioni formulate dal predetto Comitato nazionale vini;

Considerato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al consorzio tutela del vino D.O.C. «Rosso Barletta», con sede presso il Municipio di Barletta (Bari), già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della predetta D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il consorzio tutela del vino D.O.C. «Rosso Barletta» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del consorzio tutela del vino D.O.C. «Rosso Barletta» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13143

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2003.

Iscrizione della denominazione «Marrone di San Zeno» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1979/2003 della Commissione dell'11 novembre 2003, la denominazione «Marrone di San Zeno» riferita ai prodotti ortofrutticoli e cereali, è iscritta quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Marrone di San Zeno», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Marrone di San Zeno», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1979/2003 dell'11 novembre 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Marrone di San Zeno» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto la menzione «Denominazione d'origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MARRONE DI SAN ZENO»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (DOP) «Marrone di San Zeno» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La DOP «Marrone di San Zeno» è attribuita ai frutti prodotti da castagni corrispondenti ad una serie di ecotipi, appartenenti alla specie *Castanea Sativa Mill,* selezionatisi sotto l'influenza dell'ambiente benacense e riconducibili essenzialmente alla varietà *locale Marrone*, che è stata propagata nel tempo per via agamica.

I frutti che utilizzano la DOP «Marrone di San Zeno» provengono esclusivamente dalla varietà *locale Marrone* e debbono presentare le seguenti caratteristiche:

numero di frutti per riccio non superiore a tre;

pezzatura variabile, ossia un numero di frutti per chilogrammo non superiore a 120, ma non inferiore a 50;

forma elissoidale con apice poco rilevato, facce laterali in prevalenza convesse, ma caratterizzate da diverso grado di convessità, cicatrice ilare simile ad un cerchio schiacciato tendente al rettangolo che non deborda sulle facce laterali, di colore più chiaro del pericarpo;

pericarpo sottile, lucido, di colore marrone chiaro con striature più scure, evidenziate in senso mediano;

episperma (pellicola) sottile lievemente penetrante nel seme, che si stacca con facilità alla pelatura;

seme di colore tendente al giallo paglierino, lievemente corrugato, pastoso e di gusto dolce.

Al momento dell'immissione al consumo i frutti, oltre a presentare le caratteristiche di forma ed aspetto sopra specificate, devono essere: interi, sani, puliti e asciutti.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e trasformazione del «Marrone di San Zeno» comprende parte del territorio situato fra il lago di Garda ed il fiume Adige dei comuni di Brentino-Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, tutti compresi nella zona omogenea della Comunità Montana del Baldo.

La descrizione del confine è effettuata iniziando dall'estremo nord seguendo la rotazione oraria fino a rincontrare l'estremo nord, su carte dell'Istituto Geografico Militare (I.G.M.), in scala 1:25000.

Foglio n. 35 Quadrante II Orientamento sud-ovest Brenzone.

La delimitazione parte a est della contrada Sommavilla dalla isoipsa 250 m e sale lungo il confine comunale Brenzone-Malcesine fino alla isoipsa 900 m; da lì in avanti coincide verso sud con la isoipsa 900 m, la quale corre parallelamente al lago di Garda passando sotto l'edificio di Malga Brioni e incrociando con un'ansa la valle Mezzana, la strada comunale Assenza-Prada, le valli delle Nogare, Trovai, Madonna dell'Aiuto, Fies, Senaga.

Sotto la chiesa di S. Bartolomeo di Prada raggiunge il confine comunale di Brenzone-San Zeno di Montagna e si cambia il foglio I.G.M.

Foglio n. 48 Quadrante I Orientamento nord-ovest Caprino Veronese.

La isoipsa 900 m interseca il muro di cinta della Tenuta I Cervi, segue per un tratto la strada interna alla Tenuta che collega il palazzo con la chiesetta di S. Bartolomeo di Prada; si addentra, in alto, lungo la Val Sengello fino a superarla toccando e poi incrociando la strada Provinciale n. 9 San Zeno di Montagna-Prada; si incurva e supera le valli I Fornei, Storta e Bruna; sul Dosso Ziloncello incrocia il confine comunale di San Zeno di Montagna-Caprino Veronese, attraversata la Malga Valdabin di Sotto transita lungo le pendici superiori del Monte Creta e va a toccare l'edificio di Malga La Fabbrica; passa a nord dell'edificio di Malga Valmenon, attraversa Malga Tesi, supera la Val Brutta, passa sotto la contrada Pradonego, poi incrocia dapprima la Valle Salve Regina sopra la Sorgente Bergola e successivamente il confine comunale Caprino Veronese-Ferrara di Monte Baldo; si cambia tavola I.G.M.

Foglio 48 Quadrante I Orientamento nord-est Dolcé.

La isoipsa 900 m prosegue fmo a toccare a nord la località Fenil dei Coltri, poco dopo gira verso sud, incrocia la strada comunale proveniente da Spiazzi e sopra la Sorgente Carane, con due anse, la riprende rientrando in comune di Caprino Veronese; passa per la località Croce e poco dopo ritorna in comune di Ferrara di Monte Baldo; costeggia a ovest la strada provinciale n. 8 Spiazzi-Ferrara di Monte Baldo, la taglia in località Fraine di Sopra volgendo a sud e descrive sopra la Contrada Peretti una rapida svolta a nord; incrocia il confine comunale Ferrara Monte Baldo-Brentino Belluno; avvolge la Valle di Ferrara di Monte Baldo e prosegue girando verso nord lungo le pendici del Monte Cor, svolta poi verso est a oriente del passo della Crocetta fino all'intersezione con la latitudine nord 45º 40' 06"».

La delimitazione scende verso la valle dell'Adige seguendo la latitudine nord sopra specificata fino a incrociare la isoipsa 250 m.

Segue verso sud lungo questa isoipsa la Valle dell'Adige; entrando con un meandro nella Valle del Rio Bissole interseca la condotta forzata sopra il fabbricato della centrale elettrica e successivamente il Rio Bissole stesso.

La isoipsa 250 m curva verso Brentino, lambendone le case più in alto e tagliando il sentiero per il Santuario della Madonna della Corona; essa transita a ovest della Contrada Preabocco e continua fino all'incrocio con il confine comunale Brentino Belluno-Rivoli Veronese dove viene per il momento abbandonata.

La delimitazione segue il confine dei due comuni sopramenzionati fino all'incontro con il confine di Caprino Veronese; prosegue lungo il confine comunale tra Caprino Veronese e Rivoli Veronese che lascia deviando verso ovest nei pressi della Contrada Canale e riprende al cambio di Foglio I.G.M. la isoipsa 250 m.

Foglio n. 48 Quadrante I Orientamento nord-ovest Caprino Veronese.

Continuando verso ovest la isoipsa 250 m passa a nord della località Ruine, incrocia la strada provinciale n. 8 Rivoli Veronese-Ferrara di Monte Baldo, scorre a sud della località Zovo e interseca la carrareccia Zuane-Acque. Dopo tale incrocio la delimitazione abbandona la isoipsa 250 m e segue il confine comunale Rivoli Veronese-Caprino Veronese raggiungendo la strada comunale Zuane-Ceredello che percorre fino all'incrocio con la strada provinciale n. 29 Affi-Caprino; da qui riprende la isoipsa 250 m.

La isoipsa 250 m prosegue verso nord tagliando la strada comunale Ceredello-Boi di Pesina, rientrando a Casoni di Sopra sulla strada provinciale n. 29 Affi-Caprino Veronese, lasciando di nuovo quest'ultima in località Scalette dove piega verso est e torna a incrociarla alla Contrada Acque; transita a sud-ovest dell'abitato di Caprino Veronese fino ad intersecare la strada Caprino Veronese-Pesina al bivio con la comunale Dosso Berra.

La isoipsa 250 m corre a nord della strada comunale Caprino Veronese-Pesina fino oltre l'abitato di Pesina dove incrocia la strada

comunale Pesina-San Verolo. Prosegue verso ovest, taglia il confine comunale Costermano-Caprino Veronese, la strada provinciale n. 9 Costermano-San Zeno di Montagna; entra nella Valle Tesina, la interseca descrivendo uno stretto meandro, riesce lambendo a sud l'abitato di Campagnola, passa a ovest della Valle dei Molini, piega a ovest verso il Lago di Garda, raggiunge il confine comunale Costermano-Garda sovrapponendosi per dei tratti ad esso e passando a sud di Marciaga. Lasciata la isoipa 250 m la delimitazione curva verso nord parallelamente al Lago di Garda e coincide con il confme comunale Costermano-Torri del Benaco, con il confine comunale San Zeno di Montagna-Torri del Benaco e con il confine comunale Brenzone - Torri del Benaco. Dalla Valle Cottarella la delimitazione comincia a riseguire rigorosamente in comune di Brenzone la isoipsa 250 m verso nord parallelamente al Lago di Garda e poco prima della località Bosco cambia Foglio I.G.M.

Foglio n. 35 Quadrante II Orientamento sud-ovest Brenzone.

La delimitazione coincide con la isoipsa 250 m fino al confine comunale tra Brenzone e Malcesine intersecando le valli del Salto, Guarì, Larga, di Coria, passa a est della Contrada Biazza, supera la Valle Senaga, lambisce a est le Contrade Fazor Gainet e Campo; dopo la Valle Madonna dell'Aiuto passa a est della località Tormentaie, interseca le Valli di Boazzo, la strada comunale Assenza-Prada e la Valle Mezzana.

Si è così ritornati al punto di partenza della descrizione del confine della zona di produzione e trasformazione del «Marrone di San Zeno».

Art. 4.

Origine del prodotto

Testimonianze scritte sulla coltivazione del «Marrone di San Zeno» risalgono al XIII, XIV, XVII e XIX secolo; esse individuano le zone tipiche di produzione, anche attraverso gli estimi catastali, e descrivono il prosperoso sviluppo dei castagni, i metodi di raccolta e commercializzazione dei marroni sui mercati settimanali, la cui tradizione ha ripreso vigore nel secondo dopoguerra.

Art. 5.

Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto

I castagneti devono essere localizzati nella tradizionale fascia vegetazionale del *Castanetum*, vale a dire fra 250 e 900 m s.l.m.

Le forme di allevamento, nel rispettare il tradizionale inserimento del castagno nel pregevole paesaggio del sistema lago di Garda-monte Baldo, devono essere legate a sesti di impianto ed a sistemi di potatura adeguati a non modificare le caratteristiche di tipicità del «Marrone di San Zeno».

Il numero di piante in produzione per ettaro, tenendo conto delle caratteristiche pedoclimatiche e delle forme di allevamento, può variare da un minimo di 30 ad un massimo di 120 piante.

Le altre tecniche di coltivazione debbono ispirarsi alla consolidata tradizione che non prevede l'uso di prodotti di sintesi, né pratiche di forzatura, a salvaguardia della naturalità della produzione.

La raccolta, seguendo la naturale deiscenza del frutto, potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l'integrità sia della pianta che dei frutti.

La resa produttiva massima è fissata in 30 kg di frutti per pianta e in 3,6 t per ettaro.

I frutti raccolti vanno sottoposti ad operazioni di cernita e calibratura volte a verificarne la rispondenza ai caratteri di tipicità individuati nel presente disciplinare di produzione.

I trattamenti di cura, prima della immissione dei frutti al consumo, vanno effettuati con le tradizionali tecniche fisiche, quali la «novena» e la «rissara». La «novena» consiste nel prolungare la «cura dell'acqua» per nove giorni avendo attenzione di cambiare parte o tutta l'acqua ogni due giorni, senza aggiunta di nessun additivo e secondo la corretta tecnica locale che consente di preservare e migliorare le caratteristiche di tipicità del «Marrone di San Zeno». La «rissara» consiste nell'accumulare all'aperto i frutti e i ricci per 8-15 giorni.

Tutte le suddette operazioni compresa quella di confezionamento, che dovrà essere conforme alle modalità previste all'art. 8 del presente disciplinare di produzione, vanno effettuate dentro il territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Art. 6.

Elementi comprovanti il legame del prodotto con l'ambiente geografico e l'origine geografica

I frutti che possono utilizzare la DOP «Marrone di San Zeno» provengono solo dalla tradizionale varietà *locale Marrone* che si è selezionata nella zona di origine da castagni appartenenti ad ecotipi della specie *Castanea Sativa Mill* ed è stata propagata nel tempo dai produttori locali per via agamica.

La zona geografica di produzione, influenzata dall'ambiente benacense, è caratterizzata da clima temperato-umido, con terreni acidi, tendenzialmente sciolti, non superficiali sui quali il prodotto esprime i propri caratteri di tipicità.

La commercializzazione dei marroni avveniva già dalla fine del secolo XIX per via diretta, tramite negozianti, oppure sul mercato settimanale di Caprino Veronese, o su quello di Verona.

Sin dagli anni '20, nel comune di San Zeno di Montagna, si tiene, durante il mese di novembre, la tradizionale sagra del marrone che, dal secondo dopoguerra è divenuta la «Mostra Mercato del Marrone» ed giunta quest'anno alla XXIX edizione.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

I castanicoltori, i cui terreni ricadano nel territorio individuato nel precedente art. 3, e che intendano avvalersi della DOP «Marrone di San Zeno», devono iscrivere i castagneti all'apposito elenco tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo.

Il suddetto elenco deve contenere gli estremi catastali dei terreni coltivati a castagneto e, per ciascuna particella: la ditta proprietaria, la ditta del conduttore, la località, il numero delle piante, la produzione massima dei marroni, l'età del castagneto.

La presentazione delle domande di iscrizione all'elenco, o di eventuali modifiche da parte dei castanicoltori già iscritti, deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende commercializzare il prodotto a DOP.

I produttori con i castagneti iscritti nell'elenco sono tenuti a dichiarare all'Organismo di controllo la quantità di marroni a DOP effettivamente prodotta e che intendono esitare sul mercato; tale dichiarazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla fine della raccolta.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

Il «Marrone di San Zeno» va commercializzato, allo stato fresco, in sacchetti di materiale per alimenti, in confezioni da 0,3 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg; le confezioni di dimensioni più ampie (25 kg e 50 kg) dovranno essere commercializzate in sacchi di juta o altro materiale idoneo. Tutte le confezioni vanno sigillate in modo da impedire l'estrazione dei frutti senza la rottura del sigillo.

Ogni confezione dovrà essere provvista di un'etichetta con il logo.

Nel logo sono rappresentati due cerchi contenenti, l'uno San Zeno benedicente e, l'altro, due ricci stilizzati, accavallati e deiscenti con il marrone che esce. Esso include, nel cerchio di sinistra in basso, la scritta «San Zeno», e nel cerchio di destra la scritta «Marrone» in alto e «di San Zeno» in basso. La scritta DOP viene collocata in una fascia araldica, fra i due cerchi e alla loro base.

I due cerchi hanno un diametro di 26 mm ciascuno. L'altezza della fascia araldica è di 2,5 mm mentre la sua massima estensione orizzontale è di 20 mm.

Nel cerchio di sinistra, su campo bianco, San Zeno benedicente con la pelle di colore marrone (pantone 478 C) e immerso fino a poco sotto il torace nell'acqua di colore bleu (pantone 299 C), presenta il copricapo di color rosso (pantone 193 C) ed il pastorale di colore giallo (pantone 124 C). I suoi paramenti sono di colore giallo (pantone 124 C) nella parte superiore della tunica e di colore rosso (pantone 193 C) in quella inferiore. Infine un pesce, di colore verde (pantone 576 C), è appeso alla lenza attaccata al pastorale sostenuto dalla mano sinistra del santo che emerge dall'acqua. Nel cerchio di destra, su campo bianco, i frutti (marroni) sono di colore marrone (pantone 478 C) e sono avvolti dai ricci di colore verde (pantone 576 C).

Tutte le scritte sono di colore nero su campo bianco. I caratteri delle scritte hanno le seguenti dimensioni:

quelli relativi alla scritta «San Zeno» nel cerchio di sinistra 1,6 mm;

quelli relativi a «Marrone di San Zeno» nel cerchio di destra 1,8 mm;

quelli relativi alla scritta «DOP» nella fascia araldica 1,9 mm.

Sull'etichetta si dovranno inoltre indicare peso, annata di produzione e luogo di confezionamento.

Alla DOP «Marrone di San Zeno» è vietata l'aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresa qualsiasi altra indicazione, anche laudativa, atta a trarre in inganno il consumatore.

LOGO DEL «MARRONE DI SAN ZENO»

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5
DOP (X) - I.G.P. ( )

N. nazionale del fascicolo: 12/2001

1. Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali

Indirizzo: Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma

Tel.: 06-4819968 Fax 06-42013126

2. Associazione richiedente:

2.1) Nome: Associazione Castanicoltori del Monte Baldo Veronese;

2.2) Indirizzo: c/o Municipio del comune di San Zeno di Montagna, via Cà Montagna, n. 11 - 37010 San Zeno di Montagna (Verona);

2.3) Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformato - Castagna.

4. Descrizione del disciplinare:

(riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2):

4.1 Nome: «Marrone di San Zeno»

4.2 Descrizione: la denominazione di origine protetta «Marrone di San Zeno» è attribuita ai frutti prodotti da castagni della varietà *locale Marrone* che si è selezionata nella zona di origine appartenenti ad una serie di ecotipi della specie *Castanea Sativa Mill,* ed è stata propagata nel tempo dai produttori locali per via agamica.

I frutti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

numero di frutti per riccio non superiore a 3;

pezzatura variabile, ossia un numero di frutti per chilogrammo non superiore a 120, ma non inferiore a 50;

forma elissoidale con apice poco rilevato, facce laterali in prevalenza convesse, ma caratterizzate da diverso grado di convessità, cicatrice ilare simile ad un cerchio schiacciato tendente al rettangolo che non deborda sulle facce laterali, di colore più chiaro del pericarpo;

pericarpo sottile, lucido, di colore marrone chiaro con striature più scure, evidenziate in senso mediano;

episperma (pellicola) sottile lievemente penetrante nel seme, che si stacca con facilità alla pelatura;

seme di colore tendente al giallo paglierino, lievemente corrugato, pastoso e di gusto dolce.

4.3. Zona geografica: la zona di produzione e trasformazione del «Marrone di San Zeno» è situata fra m 250 e m 900 s.l.m., appartenente al territorio del monte Baldo, che è compreso tra il lago di Garda e la valle del fiume Adige. Comprende parti dei seguenti comuni: Brentino-Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo e San Zeno di Montagna, tutti compresi nella zona omogenea della Comunità Montana del Monte Baldo.

4.4. Prova dell'origine: gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano che il castagno era coltivato già nel medioevo. Le prime testimonianze scritte risalgono ad una pergamena del 1285, nella quale si cita un «bosco cum castagnariis iacente in curia Lubiarae in ora ubì dicitur castagnarius banconus», ed al documento del 1352 su una vertenza tra il monastero di S. Anastasia di Verona e la famiglia Malaspina dove si sottolinea che oltre a «salgariis, pertegariis et stropegariis» prosperavano anche «castagnariis». Questi documenti storici attestano la presenza di castagni nel monte Baldo sud-orientale, in territorio del comune di Caprino Veronese.

Alla fine dell'800, in tutta la Valle del Tasso (versante orientale del monte Baldo) prosperavano «stupendi e lussureggianti castagni»; i castagni si diffusero nei comuni di Malcesine, Brenzone e Castion di Costermano, ma soprattutto nelle contrade di S. Zeno di Montagna.

La sussistenza dell'origine del prodotto è accertata in particolare mediante l'iscrizione dei castagneti all'apposito elenco tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo.

Il suddetto elenco deve contenere gli estremi catastali dei terreni coltivati a castagneto e, per ciascuna particella: la ditta proprietaria, la ditta del conduttore, la località, il numero delle piante, la produzione massima dei marroni, l'età del castagneto.

La presentazione delle domande di iscrizione all'elenco, o di eventuali modifiche da parte dei castanicoltori già iscritti, deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende commercializzare il prodotto a DOP.

I produttori con i castagneti iscritti nell'elenco sono tenuti a dichiarare all'Organismo di controllo la quantità di marroni a DOP effettivamente prodotta e che intendono esitare sul mercato; tale dichiarazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla fine della raccolta.

4.5. Metodo dell'ottenimento: i castagneti devono essere localizzati nella tradizionale fascia vegetazionale del *Castanetum,* vale a dire fra 250 e 900 m s.l.m.

Le forme di allevamento, devono essere legate a sesti di impianto ed a sistemi di potatura adeguati a non modificare le caratteristiche di tipicità del «Marrone di San Zeno».

Il numero di piante in produzione per ettaro, può variare da un minimo di trenta ad un massimo di centoventi piante.

La raccolta, seguendo la naturale deiscenza del frutto, potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l'integrità sia della pianta che dei frutti.

La resa produttiva massima è fissata in 30 kg di frutti per pianta e in 3,6 t per ettaro.

I frutti raccolti vanno sottoposti ad operazioni di cernita e calibratura volte a verificarne la rispondenza ai caratteri di tipicità.

I trattamenti di cura, prima della immissione dei frutti al consumo, vanno effettuati con le tradizionali tecniche fisiche, quali la «novena» e la «rissara». La «novena» consiste nel prolungare la «cura dell'acqua» per nove giorni avendo attenzione di cambiare parte o tutta l'acqua ogni due giorni, senza aggiunta di nessun additivo. La «rissara» consiste nell'accumulare all'aperto i frutti e i ricci per 8-15 giorni.

Il «Marrone di San Zeno» va commercializzato, allo stato fresco, in sacchetti di materiale per alimenti, in confezioni da 0,3 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, le confezioni di dimensioni più ampie (25 kg e 50 kg) dovranno essere commercializzate in sacchi di juta o altro materiale idoneo. Tutte le confezioni vanno sigillate in modo da impedire l'estrazione dei frutti senza la rottura del sigillo.

4.6. Legame: la zona di coltivazione dei castagneti si trova sulle pendici del Monte Baldo veronese, tra il fiume Adige ed il Lago di Garda.

I castagneti sono localizzati nella tradizionale fascia vegetazionale dei *Castanetum,* compresa fra le isoipse 250 e 900 m s.l.m. Si tratta di un territorio influenzato dalla presenza benefica del Lago di Garda, zona di clima mediterraneo all'interno dell'Italia del nord.

I castagneti si trovano in terreni acidi, tendenzialmente sciolti, immersi in questo clima temperato-umido, tali condizioni sono adatte a conferire al prodotto peculiari caratteristiche.

Per gli agricoltori di San Zeno di Montagna la castanicoltura ha rappresentato per lunghi secoli una risorsa economica importante come segnalato in una ricerca storica (Clara Campagnari e Gina Scardoni).

Una ricerca pubblicata negli atti dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona si sofferma sulla raccolta, conservazione e commercializzazione dei marroni che verso la fine del secolo scorso erano venduti, dai produttori, tramite negozianti o direttamente sul mercato settimanale di Caprino Veronese. La bacchiatura era riservata agli uomini, poiché le donne erano prevalentemente addette alla raccolta a terra dei ricci, che afferravano con un apposito mollettone in legno elastico, detto «giova», e deposti in cestoni di vimini; successivamente i cestoni venivano svuotati nei gerli e questi riversati nelle «rissare» ancora oggi utilizzate. (C. Corazzin e M. Biasi).

Sin dagli anni '20, nel comune di San Zeno di Montagna, si teneva durante il mese di novembre, la tradizionale sagra del marrone, come è testimoniato dalla documentazione fotografica depositata presso il Municipio. Dal secondo dopoguerra essa è divenuta la «Mostra Mercato del Marrone» ed è giunta quest'anno alla XXIX edizione.

I frutti provengono solo dalla tradizionale varietà *Marrone* che si è selezionata nella zona di origine.

4.7. Struttura di controllo:

nome: CSQA;

indirizzo: via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza).

4.8. Etichettatura: ogni confezione dovrà essere provvista di un'etichetta con il logo. Nel logo sono rappresentati due cerchi contenenti, l'uno San Zeno benedicente e, l'altro, due ricci stilizzati, accavallati e deiscenti con il marrone che esce. Esso include, nel cerchio di sinistra in basso, la scritta «San Zeno», e nel cerchio di destra la scritta «Marrone» in alto e «di San Zeno» in basso. La scritta DOP viene collocata in una fascia araldica, fra i due cerchi e alla loro base.

I due cerchi hanno un diametro di 26 mm ciascuno. L'altezza della fascia araldica è di 2,5 mm mentre la sua massima estensione orizzontale è di 20 mm.

Nel cerchio di sinistra, su campo bianco, San Zeno benedicente con la pelle di colore marrone (pantone 478 C) e immerso fino a poco sotto il torace nell'acqua di colore bleu (pantone 299 C), presenta il copricapo di color rosso (pantone 193 C) ed il pastorale di colore giallo (pantone 124 C). I suoi paramenti sono di colore giallo (pantone 124 C) nella parte superiore della tunica e di colore rosso (pantone 193 C) in quella inferiore. Infine un pesce, di colore verde (pantone 576 C), è appeso alla lenza attaccata al pastorale sostenuto dalla mano sinistra del santo che emerge dall'acqua. Nel cerchio di destra, su campo bianco, i frutti (marroni) sono di colore marrone (pantone 478 C) e sono avvolti dai ricci di colore verde (pantone 576 C).

Tutte le scritte sono di colore nero su campo bianco. I caratteri delle scritte hanno le seguenti dimensioni:

quelli relativi alla scritta «San Zeno» nel cerchio di sinistra 1,6 mm;

quelli relativi a «Marrone di San Zeno» nel cerchio di destra 1,8 mm;

quelli relativi alla scritta «DOP» nella fascia araldica 1,9 mm.

Sull'etichetta si dovranno inoltre indicare peso, annata di produzione e luogo di confezionamento.

Alla DOP «Marrone di San Zeno» è vietata l'aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste nel disciplinare di produzione, ivi compresa qualsiasi altra indicazione, anche laudativa, atta a trarre in inganno il consumatore.

L'immagine del logo è riportato nell'allegato.

4.8. Condizioni nazionali:

ALLEGATO

LOGO «MARRONE DI SAN ZENO»

03A12908

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 24 settembre 2003.

Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 24 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Ritenuta la necessità di aggiornare le quote di surrogazione del personale del Ministero delle comunicazioni per le prestazioni rese a terzi e quelle per l'uso degli automezzi di proprietà del Ministero, stabilite con il predetto decreto ministeriale 24 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuati per loro conto dal Ministero delle comunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:

a) quota di surrogazione del personale: € 155,24 giornalieri; per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota è stabilita dividendo l'importo giornaliero per l'orario di lavoro calcolato facendo riferimento ad una giornata lavorativa di 7 ore e 12 minuti per un importo pari a € 21,56 orari ed è applicata anche alle frazioni di ora;

b) altri compensi spettanti al personale per lavoro straordinario, per servizio notturno, per missione: rimborso sulla base delle tariffe e diarie vigenti;

c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,128 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse;

d) quota d'uso degli automezzi di proprietà del Ministero delle comunicazioni (esclusa la quota di surrogazione per l'autista):

1) autovetture fino a 1.2 di cilindrata spesa fissa giornaliera € 11,36, spesa chilometrica € 0,36;

2) autovettura da oltre 1.2 a 2.0 di cilindrata spesa fissa giornaliera € 11,36, spesa chilometrica € 0,57;

3) veicoli (per il controllo delle emissioni radioelettriche) da oltre 6 fino a 20 quintali spesa fissa giornaliera € 18,08, spesa chilometrica € 0,41;

4) veicoli da oltre 20 fino a 60 quintali spesa fissa giornaliera € 26,67, spesa chilometrica € 0,51;

5) veicoli ad uso speciale da oltre 20 fino a 60 quintali spesa fissa giornaliera € 90,38, spesa chilometrica € 1,59;

6) per le vetture noleggiate dall'amministrazione il costo orario è determinato suddividendo il canone totale annuo corrisposto per duecentosessanta giorni ed il risultante costo giornaliero per 6;

e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato;

f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 24 gennaio 1994 citato nelle premesse.

Roma, 24 settembre 2003

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Ministero delle comunicazioni, foglio n. 177

03A13146

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo il 3 novembre 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 3 novembre 2003 per l'adeguamento del sistema informatico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 3 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13159

DECRETO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo il 24 novembre 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 24 ottobre 2003 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13160

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 3 novembre 2003, causa interventi tecnici atti a consentire lo sviluppo delle procedure applicative P.R.A. (Sportello Telematico Cooperante).

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 1377/pt del 29 ottobre 2003, la chiusura al pubblico il giorno 3 novembre 2003, causa interventi tecnici atti a consentire lo sviluppo delle procedure applicative PRA (Sportello telematico cooperante).

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 508/2003 del 3 novembre 2003, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A13157

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 3 novembre 2003, per consentire alla società A.C.I. Informatica di effettuare la sostituzione dei server database locali.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato, con nota n. 2932 del 31 ottobre 2003, la chiusura al pubblico il giorno 3 novembre 2003, per consentire alla società A.C.I. Informatica di effettuare la sostituzione dei server database locali.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 505/2003 del 3 novembre 2003, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 18 novembre 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A13156

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Imperia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 3 novembre 2003, a causa di interventi informatici per centralizzazione database.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato, con nota n. 203/S del 4 novembre 2003, la chiusura al pubblico il giorno 3 novembre 2003, a causa di interventi informatici per centralizzazione database.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 516/2003 del 6 novembre 2003, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 18 novembre 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A13158

DECRETO 28 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 24 ottobre 2003 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13291

DECRETO 28 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 24 ottobre 2003 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13292

DECRETO 2 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Decreta:

È accertato, per il giorno 24 ottobre 2003, l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Pesaro (pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo).

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 24 ottobre 2003 per sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 2 dicembre 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A13351

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Isernia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Isernia dell'Agenzia del territorio n. 72070 del 27 ottobre 2003 con la quale è stato comunicato il mancato ed irregolare funzionamento dei servizi di front-office catastali e di pubblicità immobiliare nel giorno del 24 ottobre 2003 a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali;

Constatato che l'irregolare e il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi catastali producendo il mancato e l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Molise, con nota prot. n. 125/203 del 7 novembre 2003 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (ora direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato e irregolare funzionamento al pubblico del sottoindicato ufficio, è accertato come segue:

regione Molise;

ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Isernia;

giorno: 24 ottobre 2003 - mancato ed irregolare funzionamento dei servizi di front-office catastali e di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 26 novembre 2003

Il direttore regionale: DE NINNO

03A13240

DECRETO 4 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 28 ottobre 2003, prot. n. 167428, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio di ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Frosinone;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi allo sciopero effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la nota n. 7895 del 10 novembre 2003 inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolre funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 24 ottobre 2003, mancato funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare.

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore regionale: CESARO

03A13352

DECRETO 4 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo

di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 24 ottobre 2003, prot. n. 253574, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio di ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Latina;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi allo sciopero effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la nota n. 7889 del 10 novembre 2003 inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 24 ottobre 2003, mancato funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare.

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore regionale: CESARO

03A13353

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio Front Office catastale dell'ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze, n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. n. 272822 del 27 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento del servizio di Front-Office catastale nella giornata del 27 ottobre 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento il giorno 27 ottobre 2003, è dipeso da una agitazione del personale dovuta al mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 1274 del 4 novembre 2003, dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio Front Office catastale dell'ufficio provinciale di Bologna per l'intera giornata del 27 ottobre 2003.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A13155

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 novembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Edmond Sevi, console generale della Repubblica d'Albania in Bari.

In data 24 novembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Vesna Terzic, console generale della Repubblica di Croazia in Milano.

03A13162 - 03A13163

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramalin»

Estratto decreto n. 927 dell'11 giugno 2003

Specialità medicinale: TRAMALIN.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

10 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 100 mg;
A.I.C. n. 035846017/M (in base 10), 125XW1 (in base 32);
Classe «C».

20 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 100 mg;
A.I.C. n. 035846029/M (in base 10), 125XWF (in base 32);
Classe «C».

30 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 100 mg;
A.I.C. n. 035846031/M (in base 10), 125XWH (in base 32);
Classe «C».

40 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 100 mg;
A.I.C. n. 035846043/M (in base 10), 125XWV (in base 32);
Classe «C».

50 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 100 mg;
A.I.C. n. 035846056/M (in base 10), 125XX8 (in base 32);
Classe «C».

60 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 100 mg;
A.I.C. n. 035846068/M (in base 10), 125XXN (in base 32);
Classe «C».

100 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 100 mg;
A.I.C. n. 035846070/M (in base 10), 125XXQ (in base 32);
Classe «C».

100×1 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 100 mg;
A.I.C. n. 035846082/M (in base 10), 125XY2 (in base 32);
Classe «C».

10 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 150 mg;
A.I.C. n. 035846094/M (in base 10), 125XYG (in base 32);
Classe «C».

20 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 150 mg;
A.I.C. n. 035846106/M (in base 10), 125XYU (in base 32);
Classe «C».

30 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 150 mg;
A.I.C. n. 035846118/M (in base 10), 125XZ6 (in base 32);
Classe «C».

40 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 150 mg;
A.I.C. n. 035846120/M (in base 10), 125XZ8 (in base 32);
Classe «C».

50 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 150 mg;
A.I.C. n. 035846132/M (in base 10), 125XZN (in base 32);
Classe «C».

60 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 150 mg;
A.I.C. n. 035846144/M (in base 10), 125Y00 (in base 32);
Classe «C».

100 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 150 mg;
A.I.C. n. 035846157/M (in base 10), 125Y0F (in base 32);
Classe «C».

100×1 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 150 mg;
A.I.C. n. 035846169/M (in base 10), 125Y0T (in base 32);
Classe «C».

10 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 200 mg;
A.I.C. n. 035846171/M (in base 10), 125Y0V (in base 32);
Classe «C».

20 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 200 mg;
A.I.C. n. 035846183/M (in base 10), 125Y17 (in base 32);
Classe «C».

30 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 200 mg;
A.I.C. n. 035846195/M (in base 10), 125Y1M (in base 32);
Classe «C».

40 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 200 mg;
A.I.C. n. 035846207/M (in base 10), 125Y1Z (in base 32);
Classe «C».

50 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 200 mg;
A.I.C. n. 035846219/M (in base 10), 125Y2C (in base 32);
Classe «C».

100 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 200 mg;
A.I.C. n. 035846221/M (in base 10), 125Y2F (in base 32);
Classe «C».

100×1 compresse a rilascio prolungato in blister PVC/AL da 200 mg;
A.I.C. n. 035846233/M (in base 10), 125Y2T (in base 32);
Classe «C».

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione:

Tramalin 100 mg - 1 compressa a rilascio prolungato contiene:
principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg;
eccipienti:
nucleo della compressa: ipromellosa 15000, cellulosa microcristallina, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato;
rivestimento: macrogol 6000, ipromellosa 5, titanio diossido E 171, talco, poliacrilato dispersione 30%.

Tramalin 150 mg - 1 compressa a rilascio prolungato contiene:
principio attivo: tramadolo cloridrato 150 mg;
eccipienti:
nucleo della compressa: ipromellosa 15000, cellulosa microcristallina, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: macrogol 6000, ipromellosa 5, tartrazina E 102, titanio diossido E 171, talco, poliacrilato dispersione 30 per cento.

Tramalin 200 mg - 1 compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 200 mg.

eccipienti:

nucleo della compressa: ipromellosa 15000, cellulosa microcristallina, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

rivestimento: macrogol 6000, ipromellosa 5, tartrazina E 102, talco, poliacrilato dispersione 30 per cento.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta. Sostanza soggetta alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90. Tabella V.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di stati dolorosi di media e grave intensità.

Produzione e controllo: Lannacher Heilmittel Ges.M.B.H. - Schloβplatz, 1 - 8502 Lannach Austria.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13164

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glamin»

Estratto decreto n. 920 del 28 ottobre 2003

Specialità medicinale: GLAMIN.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., via Camagre, 41-43 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 flacone con chiusura da 500 ml - A.I.C. n. 032105076/M (in base 10), 0YMSMN (in base 32) - Classe «C»;

1 flacone con chiusura da 1000 ml - A.I.C. n. 032105088/M (in base 10), 0YMSN0 (in base 32) - Classe «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:

principi attivi:

alanina g 16,0;

arginina g 11,30;

acido aspartico g 3,40;

acido glutamminico g 5,60;

glicil glutammina H^2O g 30,27 (corrispondente a glicina 10,27 g. e glutammica 20,0 g);

glicil tirosina $2H^2O$ g 3,45 (corrispondente a glicina 0,94 g etirosina 2,28 g);

istidina g 6,80;

isoleucina g 5,60;

leucina g 7,90;

lisina acetato (corrispondente a lisina 9,0 g);

metionina g 5,60;

fenilalanina g 5,85;

prolina g 6,80;

serina g 4,50;

treonina g 5,60;

triptofano g 1,90;

valina g 7,30.

eccipienti: acido citrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: Glamin fornisce aminoacidi quale apporto in terapia nutrizionale parenterale quando la nutrizione per via orale od entrale è impossibile, insufficiente o controindicata, specie in pazienti con stato catabolico da moderato a grave.

In regimi di nutrizione parenterale le soluzioni aminoacidiche devono essere sempre somministrate in combinazione con soluzioni infusionali che forniscono un appropriato apporto calorico.

Produzione controllo: Fresenius Kabi AB SE 751 74, Uppsala Svezia - Baxter Deutschland GmbH, Platting Germania - Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz Austria.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13167

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «L'Angolo d'Oro» di Staffieri Giovanni, con sede in Venafro (Isernia), già assegnataria del marchio 8 IS, ha restituito a questo ufficio, per la deformazione, un punzone incavo 9 mm di prima grandezza reso inservibile dall'uso.

03A13169

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501284/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 2 0 6 *

€ 0,77